



DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

Il presente documento integra il contenuto della Nota Informativa relativa al “Fondo pensione per i Dirigenti del Gruppo RCS Mediagroup SpA” (in forma abbreviata, “FIPDiR”).

Il FIPDiR si assume la responsabilità della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente documento.

Il presente documento è valido a decorrere dal 21 ottobre 2019.

1. Regime fiscale dei rendimenti del Fondo

Le forme pensionistiche complementari in regime di contribuzione definita non sono soggette ad IRPEF, IRES ed IRAP, ma sono tenute unicamente al versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, **nella misura del 20%**, che si applica sul **risultato netto** di gestione maturato in ciascun periodo d’imposta.

Nel caso del FIPDiR, gestito mediante una polizza assicurativa, il risultato netto si determina sottraendo dal valore attuale della rendita in via di costituzione, calcolato al termine di ciascun anno solare (ovvero determinato alla data di accesso alla prestazione), diminuito dei contributi versati nell’anno, il valore attuale della rendita stessa all’inizio dell’anno.

Inoltre, l’aliquota del 20% è ridotta in proporzione alla percentuale di titoli del debito pubblico e a questi equiparati, nonché alle obbligazioni emesse dai Paesi facenti parte della c.d. “*white list*”, presenti all’interno della Gestione Separata AURIS, in quanto la tassazione effettiva su detti proventi è pari al **12,5%**.

I rendimenti annui, essendo già stati sottoposti a prelievo fiscale nel corso della fase di accumulo, **non vengono più tassati** al momento della liquidazione della prestazione, di qualunque tipo essa sia.

Fa eccezione al principio di esenzione dei rendimenti in sede di liquidazione il caso di un “vecchio iscritto” che abbia chiesto la liquidazione integrale in forma di capitale optando per il regime fiscale previgente al 2007.



2. Regime fiscale dei contributi

A decorrere dal 1° gennaio 2007, i contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro alle forme pensionistiche complementari su base volontaria, ovvero dovuti in base a quanto previsto dalle fonti istitutive, sono deducibili dal reddito complessivo fino ad un limite di **Euro 5.164,57 annui**.

Fermo restando il limite complessivamente riconosciuto quale onere deducibile, la deduzione spetta anche per i contributi versati a favore di persone fiscalmente a carico, per la parte da questi non dedotta.

2.1. Lavoratori di prima occupazione successiva alla data del 1° gennaio 2007

Ai lavoratori di prima occupazione successiva alla data del 1° gennaio 2007 è consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di Euro 5.164,57, pari alla differenza positiva tra l'importo di Euro 25.822,85 e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle predette forme, per un importo, comunque, non superiore a Euro 2.582,29 annui.

Esempio:

Lavoratore che nei primi 5 anni di adesione al Fondo ha versato complessivamente - tra contributi a proprio carico ed a carico dell'azienda - 5.000 Euro (1.000 Euro all'anno).

A partire dal sesto anno, il lavoratore potrà dedurre:

$$25.822,85 - 5.000 = 20.822,85 \text{ Euro.}$$

Il lavoratore potrà quindi dedurre, nei 20 anni successivi al quinto anno di adesione, questi 20.822,85 Euro, in aggiunta rispetto al limite ordinario di 5.164,57 Euro annui, per cui, ad esempio, se intende suddividere questo *bonus* nell'arco dei 20 anni potrà dedurre:

$20.822,85 : 20 = 1.041,14$ Euro annui in aggiunta al limite di 5.164,57, per cui ogni anno potrà dedurre fino ad un massimo di:

$$5.164,57 + 1.041,14 = 6.205,71 \text{ Euro}$$



Il lavoratore potrà però decidere di “spendere” questi ulteriori 20.822,85 Euro di deducibilità come vuole, ad esempio versando contributi aggiuntivi solo per un numero limitato di anni; in questo caso, occorre però ricordare che il limite massimo di contributi deducibili all’anno, anche con questo incremento, non può comunque eccedere:

$$(5.164,57 + 2.582,29) = 7.746,86 \text{ Euro all'anno}$$

2.2. Reintegro di somme erogate a titolo di anticipazioni

Il trattamento tributario dei contributi sopra descritto è altresì applicabile alle somme che l’aderente versa alla forma pensionistica complementare a titolo di **reintegro di anticipazioni**.

I versamenti aggiuntivi dovuti a questo reintegro, pertanto, concorrono, così come i contributi versati, a formare l’importo annuo complessivamente deducibile dal reddito complessivo dell’aderente, nel limite di Euro 5.164,57.

Sulle somme corrispondenti alle anticipazioni reintegrate che abbiano superato il predetto limite (e, quindi, siano state assoggettate a tassazione Irpef in capo all’aderente), è però riconosciuto al contribuente un credito d’imposta pari all’imposta pagata al momento della fruizione dell’anticipazione, proporzionalmente riferibile all’importo reintegrato.

NB: queste regole si applicano solo nel caso di reintegro anticipazioni liquidate a valere sulla quota di montante individuale maturato dal 1° gennaio 2007 in poi; per il reintegro di anticipazioni corrisposte sul montante maturato anteriormente non è riconosciuto alcun credito d’imposta.

2.3. Comunicazioni dell’aderente

Entro il **31 dicembre** dell’anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento contributivo alla forma pensionistica complementare ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione pensionistica, l’aderente è **tenuto a comunicare** alla forma pensionistica l’importo dei contributi che non sono stati dedotti, o che non saranno dedotti in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi.

I suddetti contributi non dedotti, infatti, **non verranno più tassati** in sede di erogazione della prestazione.



3. Regime fiscale delle prestazioni

La normativa di seguito dettagliata è applicabile esclusivamente ai **montanti accumulati a decorrere dal 1° gennaio 2007**; per quanto riguarda la tassazione dei **montanti accumulati prima di questa data**, si rinvia agli schemi riportati al paragrafo 5.

Allo stesso modo, i **presupposti** per poter richiedere la liquidazione delle **diverse tipologie di erogazione** (prestazioni in capitale ed in rendita, “rendita integrativa temporanea anticipata - RITA”, anticipazioni, riscatti parziali e totali) sono riportati nella **parte III dello Statuto** e nella **restante documentazione informativa** del Fondo (Nota informativa, Documento sulle anticipazioni e Documento informativo sulla “RITA”).

3.1. Anticipazioni

Le anticipazioni delle posizioni individuali maturate sono assoggettate ad un regime di tassazione diverso in funzione della finalità per la quale le predette anticipazioni vengono erogate.

In particolare, nel caso in cui l’aderente richieda un’anticipazione **per spese sanitarie** a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti autorità pubbliche, sull’importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, è applicata una ritenuta a titolo d’imposta con l’**aliquota del 15%**, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.

Nell’ipotesi in cui sia richiesta un’anticipazione per l’**acquisto della prima casa di abitazione** per sé o per i figli, o per la **ristrutturazione** della prima casa di abitazione, sull’importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, si applica una ritenuta a titolo d’imposta del **23%**.

Sulle somme erogate a titolo di anticipazione richiesta per **ulteriori esigenze** dell’aderente, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, si applica una ritenuta a titolo d’imposta del **23%**.

3.2. Riscatti

Sulle somme erogate a titolo di riscatto della posizione individuale:

- per cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’**inoccupazione** per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di **mobilità o cassa integrazione** guadagni ordinaria o straordinaria;



- per **invalidità permanente** (che si traduca in una riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo) e a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'**inoccupazione** per un periodo superiore a 48 mesi;
- per **morte** dell'aderente prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica

viene operata una ritenuta a titolo di imposta con l'**aliquota del 15%**, ridotta dello 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione del 6%.

Sulle somme erogate a titolo di riscatto (totale o parziale) per cause diverse da quelle sopra indicate (licenziamento, dimissioni, ecc.) si applica una ritenuta a titolo di imposta del **23%**.

In ogni caso, queste ritenute si applicano sulle somme erogate a titolo di riscatto al netto dei rendimenti e dei contributi non dedotti, come si è osservato sopra.

3.3. Prestazioni in capitale

Le prestazioni pensionistiche corrisposte in forma di capitale (erogabili, in via generale, nel limite massimo del 50% del montante finale accumulato) sono assoggettate ad una ritenuta a titolo d'imposta del 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.

In altre parole, in presenza di 35 anni di iscrizione, l'aliquota d'imposta si riduce fino al 9%.

La base imponibile delle prestazioni pensionistiche è determinata al netto dei rendimenti del Fondo, che hanno già scontato l'imposta sostitutiva anno per anno, nonché dei contributi che non sono stati dedotti per superamento del *plafond* di contribuzione deducibile.

3.4. Prestazioni in forma di rendita

Le prestazioni erogate in forma periodica sono assoggettate ad una ritenuta a titolo d'imposta del **15%**, ridotta dello 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione del 6%.

Anche per le rendite la base imponibile è determinata al netto della parte corrispondente al rendimento del Fondo e dei contributi che non sono stati dedotti.

Sulla **rivalutazione** delle rendite è applicata un'imposta sostitutiva del **26%**, **proporzionalmente ridotta** per la parte di rivalutazione derivante da **titoli pubblici ed equivalenti**, che scontano un'aliquota ridotta (12,50%).



4. Trasferimenti delle posizioni pensionistiche

Tutte le operazioni di trasferimento della posizione individuale verso altra forma pensionistica complementare disciplinata dal D. Lgs 5 dicembre 2005, n. 252, sono **esenti da ogni onere fiscale**.

5. Regime fiscale delle liquidazioni corrispondenti ai montanti maturati fino al 1° gennaio 2007

Per i soggetti che **abbiano aderito** (e, conseguentemente, versato contribuzioni) alle forme di previdenza complementare **prima del 1° gennaio 2007**, sulla parte di liquidazione corrispondente ai montanti maturati fino a questa data **continua a trovare applicazione il regime fiscale previgente** al D. Lgs 5 dicembre 2005, n. 252, a prescindere dal tipo di erogazione (anticipazione, riscatto o prestazione pensionistica in forma di rendita o di capitale).

Tuttavia, dato che anche il regime fiscale anteriore al 1° gennaio 2007 presentava al suo interno delle differenze, frutto dello “stratificarsi” delle norme di legge via via succedutesi nel tempo, è necessario **ulteriormente distinguere**:

- la quota di liquidazione corrispondente al montante maturato **fino al 31 dicembre 2000**;
- quella corrispondente al montante maturato **dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006**.

A ciò si deve aggiungere che la tassazione in taluni casi (riscatti e prestazioni in capitale) varia anche in funzione della **tipologia di aderente**, ossia se si tratta di:

- un “**vecchio**” **iscritto**, ossia un soggetto che era già iscritto ad un Fondo pensione alla data del 28 aprile 1993 e non ha mai esercitato il riscatto integrale della posizione maturata,
- un “**nuovo**” **iscritto**, ossia un soggetto che abbia aderito ad una forma di previdenza complementare successivamente al 28 aprile 1993.

Dato questo quadro molto complesso, si è ritenuto preferibile sintetizzare in uno schema le caratteristiche dei diversi regimi impositivi applicabili alle singole “quote” delle **principali tipologie** di liquidazioni.



AVVERTENZA: rispetto agli schemi sotto riportati il regime fiscale applicabile ai “vecchi” iscritti presenta delle ulteriori particolarità dovute, tra l’altro, al fatto che questi aderenti possono chiedere **in tutti casi** la prestazione **interamente** in forma di capitale, optando però per l’applicazione **integrale** del regime fiscale previgente.

Anticipazioni per spese sanitarie

“Vecchi” iscritti

	Quota maturata fino al 31.12.2000	Quota maturata dal 01.01.2001 al 31.12.2006	Quota maturata dal 01.01.2007
A L I Q U O T A	Tassazione <u>separata</u> , con applicazione di un’aliquota autonoma calcolata con lo stesso meccanismo previsto per il Tfr; trattandosi di anticipazioni, la tassazione è a <u>titolo provvisorio</u> , con conguaglio in sede di liquidazione definitiva (prestazione in forma di capitale o riscatto totale)		Tassazione <u>con ritenuta a titolo d’imposta</u> , con applicazione di un’aliquota del 15% ridotta dello 0,3% per ogni anno eccedente il 15o anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari; l’aliquota d’imposta minima applicabile, per effetto di questa riduzione, è il 9%. A differenza della quota maturata fino al 2006, la tassazione di questa parte di anticipazione è a titolo definitivo, per cui non è soggetta a conguaglio in sede di liquidazione definitiva
I M P O N I B I L E	L’aliquota viene applicata al montante maturato, al netto dei contributi versati dal lavoratore fino al 31.12.2000, purchè non eccedano il 4% della retribuzione annua, e del rendimento derivante dalla polizza assicurativa	L’aliquota viene applicata al montante maturato, <u>al netto degli eventuali contributi non dedotti riferibili al periodo</u>	L’aliquota viene applicata al montante maturato, <u>al netto dei rendimenti e degli eventuali contributi non dedotti riferibili al periodo</u>

“Nuovi” iscritti

	Quota maturata fino al 31.12.2000	Quota maturata dal 01.01.2001 al 31.12.2006	Quota maturata dal 01.01.2007
A L I Q U O T A	Tassazione <u>separata</u> , con applicazione di un’aliquota autonoma calcolata con lo stesso meccanismo previsto per il Tfr; trattandosi di anticipazioni, la tassazione è a <u>titolo provvisorio</u> , con conguaglio in sede di liquidazione definitiva (prestazione in forma di capitale o riscatto totale)		Tassazione <u>con ritenuta a titolo d’imposta</u> , con applicazione di un’aliquota del 15% ridotta dello 0,3% per ogni anno eccedente il 15o anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari; l’aliquota d’imposta minima applicabile, per effetto di questa riduzione, è il 9%. A differenza della quota maturata fino al 2006, la tassazione di questa parte di anticipazione è a titolo definitivo, per cui non è soggetta a conguaglio in sede di liquidazione definitiva
I M P O N I B I L E	L’aliquota viene applicata al montante maturato, al netto dei contributi versati dal lavoratore fino al 31.12.2000 nel limite del 4% della retribuzione annua; la base imponibile viene inoltre ridotta di € 309,87 per ogni anno di versamento del Tfr al Fondo fino al 31.12.2000, e in proporzione della percentuale di Tfr versata.	L’aliquota viene applicata al montante maturato, <u>al netto degli eventuali contributi non dedotti riferibili al periodo</u>	L’aliquota viene applicata al montante maturato, <u>al netto dei rendimenti e degli eventuali contributi non dedotti riferibili al periodo</u>



Anticipazioni per acquisto e ristrutturazione della prima casa e per “ulteriori esigenze”

“Vecchi” iscritti

	Quota maturata fino al 31.12.2000	Quota maturata dal 01.01.2001 al 31.12.2006	Quota maturata dal 01.01.2007
A L I Q U O T A	<p><u>Tassazione separata</u>, con applicazione di un’aliquota autonoma calcolata con lo stesso meccanismo previsto per il Tfr; trattandosi di anticipazioni, la tassazione è a titolo provvisorio, con conguaglio in sede di liquidazione definitiva (prestazione in forma di capitale o riscatto totale)</p>		<p><u>Tassazione con ritenuta a titolo d’imposta</u>, con applicazione di un’aliquota fissa del 23%. A differenza della quota maturata fino al 31.12.2006, la tassazione di questa parte di anticipazione è a titolo definitivo, per cui non è soggetta a conguaglio in sede di liquidazione definitiva</p>
I M P O N I B I L E	<p>L’aliquota viene applicata al montante maturato, <u>al netto dei contributi versati dal lavoratore fino al 31.12.2000</u>, purchè non eccedano il 4% della retribuzione annua, e del rendimento derivante dalla polizza assicurativa.</p>	<p>L’aliquota viene applicata al montante maturato, <u>al netto degli eventuali contributi non dedotti riferibili al periodo</u></p>	<p>L’aliquota viene applicata al montante maturato, <u>al netto dei rendimenti e degli eventuali contributi non dedotti riferibili al periodo</u></p>

“Nuovi” iscritti

	Quota maturata fino al 31.12.2000	Quota maturata dal 01.01.2001 al 31.12.2006	Quota maturata dal 01.01.2007
A L I Q U O T A	<p><u>Tassazione separata</u>, con applicazione di un’aliquota autonoma calcolata con lo stesso meccanismo previsto per il Tfr; trattandosi di anticipazioni, la tassazione è a titolo provvisorio, con conguaglio in sede di liquidazione definitiva (prestazione in forma di capitale o riscatto totale)</p>		<p><u>Tassazione con ritenuta a titolo d’imposta</u>, con applicazione di un’aliquota fissa del 23%. A differenza della quota maturata fino al 31.12.2006, la tassazione di questa parte di anticipazione è a titolo definitivo, per cui non è soggetta a conguaglio in sede di liquidazione definitiva</p>
I M P O N I B I L E	<p>L’aliquota viene applicata al montante maturato, <u>al netto dei contributi versati dal lavoratore fino al 31.12.2000</u>, nel limite del 4% della retribuzione annua; la base imponibile viene inoltre ridotta di € 309,87 per ogni anno di versamento del Tfr al Fondo fino al 31.12.2000, e in proporzione della percentuale di Tfr versata.</p>	<p>L’aliquota viene applicata al montante maturato, <u>al netto degli eventuali contributi non dedotti riferibili al periodo</u></p>	<p>L’aliquota viene applicata al montante maturato, <u>al netto dei rendimenti e degli eventuali contributi non dedotti riferibili al periodo</u></p>



Riscatti parziali (50% della posizione individuale maturata) nei casi di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità

La tassazione avviene indicativamente con le medesime modalità previste per le prestazioni in forma di capitale, alle quali pertanto si rinvia.

Riscatti totali (100% della posizione individuale maturata) nei casi di cessazione dell'attività lavorativa per invalidità permanente (che si traduca in una riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo) o per decesso dell'aderente

Anche in questo caso, la tassazione avviene indicativamente con le medesime modalità previste per le prestazioni in forma di capitale, alle quali pertanto si rinvia.

Riscatti totali (100% della posizione individuale maturata) nei casi di cessazione dell'attività lavorativa per pensionamento, ma in assenza dell'anzianità di iscrizione alla previdenza complementare (5 anni) necessaria per richiedere la prestazione pensionistica in capitale o in rendita

“Nuovi” iscritti

A L I Q U O T A	Quota maturata fino al 31.12.2000	Quota maturata dal 01.01.2001 al 31.12.2006	Quota maturata dal 01.01.2007
	<u>Tassazione separata</u> , con applicazione di un'aliquota autonoma calcolata con lo stesso meccanismo previsto per il Tfr		<u>Tassazione con ritenuta a titolo d'imposta</u> , con applicazione di un'aliquota fissa del 23%.
I M P O N I B I L E	L'aliquota viene applicata al montante maturato, <u>al netto dei contributi versati dal lavoratore fino al 31.12.2000</u> , purchè non eccedano il 4% della retribuzione annua; la base imponibile viene inoltre ridotta di € 309,87 per ogni anno di versamento del Tfr al fondo fino al 31.12.2000, e in proporzione della percentuale di Tfr versata.	L'aliquota viene applicata al montante maturato, <u>al netto dei rendimenti e degli eventuali contributi non dedotti riferibili al periodo</u>	L'aliquota viene applicata al montante maturato, <u>al netto dei rendimenti e degli eventuali contributi non dedotti riferibili al periodo</u>



Riscatti parziali o totali dovuti ad altre cause (ad esempio, dimissioni, licenziamento)

“Vecchi” iscritti

A L I Q U O T A	Quota maturata fino al 31.12.2000	Quota maturata dal 01.01.2001 al 31.12.2006	Quota maturata dal 01.01.2007
		<u>Tassazione separata</u> , con applicazione della medesima aliquota calcolata per la tassazione del Tfr da parte del datore di lavoro	<u>Tassazione ordinaria</u> (la quota di riscatto si cumula cioè al restante imponibile Irpef dell’aderente nell’anno, con applicazione della relativa aliquota marginale)
I M P O N I B I L E	L’aliquota viene applicata al montante maturato, <u>al netto dei contributi versati dal lavoratore fino al 31.12.2000</u> , purchè non eccedano il 4% della retribuzione annua, e del rendimento derivante dalla polizza assicurativa.	L’aliquota viene applicata al montante maturato, <u>al netto dei rendimenti e degli eventuali contributi non dedotti riferibili al periodo</u>	L’aliquota viene applicata al montante maturato, <u>al netto dei rendimenti e degli eventuali contributi non dedotti riferibili al periodo</u>

“Nuovi” iscritti

A L I Q U O T A	Quota maturata fino al 31.12.2000	Quota maturata dal 01.01.2001 al 31.12.2006	Quota maturata dal 01.01.2007
		<u>Tassazione separata</u> , con applicazione di un’aliquota autonoma calcolata con lo stesso meccanismo previsto per il Tfr	<u>Tassazione ordinaria</u> (la quota di riscatto si cumula cioè al restante imponibile Irpef dell’aderente nell’anno, con applicazione della relativa aliquota marginale)
I M P O N I B I L E	L’aliquota viene applicata al montante maturato, <u>al netto dei contributi versati dal lavoratore fino al 31.12.2000</u> , purchè non eccedano il 4% della retribuzione annua; la base imponibile viene inoltre ridotta di € 309,87 per ogni anno di versamento del Tfr al fondo fino al 31.12.2000, e in proporzione della percentuale di Tfr versata al Fondo.	L’aliquota viene applicata al montante maturato, <u>al netto dei rendimenti e degli eventuali contributi non dedotti riferibili al periodo</u>	L’aliquota viene applicata al montante maturato, <u>al netto dei rendimenti e degli eventuali contributi non dedotti riferibili al periodo</u>



Prestazioni in capitale:

“Nuovi” iscritti

	Quota maturata fino al 31.12.2000	Quota maturata dal 01.01.2001 al 31.12.2006	Quota maturata dal 01.01.2007
A L I Q U O T A	Tassazione <u>separata</u> , con applicazione di un’aliquota autonoma calcolata con lo stesso meccanismo previsto per il Tfr		Tassazione <u>con ritenuta a titolo d’imposta</u> , con applicazione di un’aliquota del 15% ridotta dello 0,3% per ogni anno eccedente il 15o anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari; l’aliquota d’imposta minima applicabile, per effetto di questa riduzione, è il 9%.
I M P O N I B I L E	L’aliquota viene applicata al montante maturato, <u>al netto dei contributi versati dal lavoratore fino al 31.12.2000</u> , purchè non eccedenti il 4% della retribuzione annua; la base imponibile viene inoltre ridotta di € 309,87 per ogni anno di versamento del Tfr al fondo pensione fino al 31.12.2000, e in proporzione della percentuale di Tfr versata	L’aliquota viene applicata al montante maturato, <u>al netto dei rendimenti e degli eventuali contributi non dedotti riferibili al periodo</u>	L’aliquota viene applicata al montante maturato, <u>al netto dei rendimenti e degli eventuali contributi non dedotti riferibili al periodo</u>

“Vecchi” iscritti

Come si è già osservato, questi aderenti possono chiedere **in tutti casi la prestazione interamente in forma di capitale.**

Tuttavia:

- se convertendo in rendita (vitalizia non reversibile) il 70% della quota di montante maturata dal 1° gennaio 2007 si ottiene una rendita inferiore al 50% dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è possibile percepire il 100% della prestazione in forma di capitale beneficiando del **nuovo regime fiscale**, riassunto nella tabella seguente:

	Quota maturata fino al 31.12.2000	Quota maturata dal 01.01.2001 al 31.12.2006	Quota maturata dal 01.01.2007
A L I Q U O T A	<p><u>Tassazione separata</u>, con applicazione della medesima aliquota calcolata per la tassazione del Tfr da parte del datore di lavoro.</p> <p>Nel caso di gestioni assicurative (quali quella in essere presso il Fondo) la parte relativa al rendimento è invece sottoposta a <u>ritenuta a titolo d'imposta</u>.</p>	<p><u>Tassazione separata</u>, con applicazione di un'aliquota autonoma calcolata con lo stesso meccanismo previsto per il Tfr</p>	<p><u>Tassazione con ritenuta a titolo d'imposta</u>, con applicazione di un'aliquota del 15% ridotta dello 0,3% per ogni anno eccedente il 15o anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari; l'aliquota d'imposta minima applicabile, per effetto di questa riduzione, è il 9%.</p>
I M P O N I B I L E	<p>L'aliquota Tfr viene applicata al montante maturato, <u>al netto dei contributi versati dal lavoratore fino al 31.12.2000</u>, purchè non eccedenti il 4% della retribuzione annua lorda.</p> <p>La parte relativa al rendimento viene tassata con <u>applicazione dell'aliquota del 12,50%</u>, trattenuta direttamente dalla Compagnia.</p>	<p>L'aliquota viene applicata al montante maturato, <u>al netto dei rendimenti e degli eventuali contributi non dedotti riferibili al periodo</u></p>	<p>L'aliquota viene applicata al montante maturato, <u>al netto dei rendimenti e degli eventuali contributi non dedotti riferibili al periodo</u></p>

- se invece convertendo in rendita (vitalizia non reversibile) il 70% della quota di montante maturata dal 1° gennaio 2007 si ottiene una rendita pari o superiore al 50% dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è possibile percepire il 100% della prestazione in forma di capitale solo optando per l'applicazione, anche alla quota maturata dal 2007 in poi, del regime fiscale previgente, riassunto nella tabella seguente:

	Quota maturata fino al 31.12.2000	Quota maturata dal 01.01.2001
A L I Q U O T A	<p><u>Tassazione separata</u>, con applicazione della medesima aliquota calcolata per la tassazione del Tfr da parte del datore di lavoro.</p> <p>Nel caso di gestioni assicurative (quali quella in essere presso il Fondo) la parte relativa al rendimento è invece sottoposta a <u>ritenuta a titolo d'imposta</u>.</p>	<p><u>Tassazione separata</u>, con applicazione di un'aliquota autonoma calcolata con lo stesso meccanismo previsto per il Tfr</p>
I M P O N I B I L E	<p>L'aliquota Tfr viene applicata al montante maturato, <u>al netto dei contributi versati dal lavoratore fino al 31.12.2000</u>, purchè non eccedenti il 4% della retribuzione annua lorda.</p> <p>La parte relativa al rendimento viene tassata con <u>applicazione dell'aliquota del 12,50%</u>, trattenuta direttamente dalla Compagnia.</p>	<p>L'aliquota viene applicata al montante maturato, <u>al netto degli eventuali contributi non dedotti riferibili al periodo</u>. Non vengono invece scomputate dalla base imponibile le somme corrispondenti ai rendimenti maturati dal 1° gennaio 2007 in poi, che vengono quindi assoggettate nuovamente a tassazione.</p>

Prestazioni in rendita:

	Quota maturata fino al 31.12.2000	Quota maturata dal 01.01.2001 al 31.12.2006	Quota maturata dal 01.01.2007
A L I Q U O T A	Tassazione ordinaria (la quota di rendita si cumula cioè al restante imponibile Irpef dell'aderente nell'anno, con applicazione della relativa aliquota marginale)		Tassazione con ritenuta a titolo d'imposta, con applicazione di un'aliquota del 15% ridotta dello 0,3% per ogni anno eccedente il 15o anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari; l'aliquota d'imposta minima applicabile, per effetto di questa riduzione, è il 9%.
I M P O N I B I L E	L'aliquota viene applicata ad un imponibile corrispondente all'87,5% di questa quota di rendita	L'aliquota viene applicata alla quota di rendita derivante dalla conversione del montante al netto della parte corrispondente ai rendimenti ed agli eventuali contributi non dedotti riferibili al periodo	L'aliquota viene applicata alla quota di rendita derivante dalla conversione del montante al netto della parte corrispondente ai rendimenti ed agli eventuali contributi non dedotti riferibili al periodo

Regime Fiscale della "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA)

La parte imponibile della RITA, determinata secondo le disposizioni vigenti nei periodi di maturazione della prestazione pensionistica complementare (quindi distinguendo le tre quote corrispondenti rispettivamente al montante maturato fino al 31 dicembre 2000, dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e dal 1° gennaio 2007) è assoggettata alla ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15%, ridotta di una quota pari allo 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione del 6%.

Se la data di iscrizione alla previdenza complementare è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di quindici.

Le somme erogate a titolo di RITA sono imputate, ai fini della determinazione del relativo imponibile, prioritariamente agli importi della prestazione medesima maturati fino al 31 dicembre 2000 e, per la parte eccedente, prima a quelli maturati dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e successivamente a quelli maturati dal 1° gennaio 2007.

Il percettore della RITA ha facoltà di non avvalersi della tassazione sostitutiva di cui sopra, optando per la tassazione ordinaria in sede di dichiarazione dei redditi.